

# ***Regolamento***

di GESTIONE dei RIFIUTI,  
dei RIFIUTI PERICOLOSI,  
degli IMBALLAGGI  
e dei RIFIUTI di IMBALLAGGI  
e NORME per L'APPLICAZIONE  
della TASSA/TARIFFA per lo  
SMALTIMENTO dei  
RIFIUTI URBANI

Approvato con Deliberazione Consiliare n. **58** del **27/9/1997**  
Modificato con Deliberazione Consiliare n. **36** del **12/9/2003**

- ART. 43 - RIFIUTI SPECIALI
- ART. 42 - RIFIUTI DI BENI IN POLIETILENE
- ART. 41 - OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI ESAUSTI
- ART. 40 - VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI
- ART. 39 - RIFIUTI SANITARI
- ART. 38 - BENI DUREVOLI

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI  
CAPO III:

- ART. 37 - AREE DI SOSTA TEMPORANEA E AD USO SPECIALE
- ART. 36 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI
- ART. 35 - ASPORTO DEGLI SCARICHI ABUSIVI  
PRECIPITAZIONI
- ART. 34 - OBBLIGO DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATE E GROSSE
- ART. 33 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI  
PUBBLICHE
- ART. 32 - AREE ADIBITE A LUNA - PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI
- ART. 31 - AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI
- ART. 30 - PULIZIA DEI MERCATI
- ART. 29 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI
- ART. 28 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE
- ART. 27 - GESTINI STRADALI
- ART. 26 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
- ART. 25 - RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRATTAMENTO
- ART. 24 - DEFINIZIONE

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI  
CAPO II:

- ART. 23 - ISOLA ECOLOGICA
- ART. 22 - STAZIONI DI TRASFERIMENTO - TRASBORDO
- ART. 21 - TRASPORTO
- ART. 20 - DIVIETO DI ACCESSO NELLE PROPRIETA' PRIVATE
- ART. 19 - PERIODICITA' DELLA RACCOLTA
- ART. 18 - PULIZIA E DISINFESTAZIONE DEI CONTENITORI
- 5) Raccolta assimilati
- 4) Raccolta RSU fuori perimetro
- 3) Dotazione di cassonetti e bidoni
- 2) Sistemi di raccolta
- 1) Individuazione
- ART. 17 - RACCOLTA
- ART. 16 - CONFERIMENTO
- ART. 15 - DEFINIZIONE

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI  
CAPO I:  
AVVIATI ALLO SMALTIMENTO

**TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI E DEI RIFIUTI DI IMBALLO**

- ART. 14 - GESTIONE AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI
- ART. 13 - BONIFICA
- ART. 12 - DIVIETI DI ABBANDONO
- ART. 11 - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI
- ART. 10 - ONERI DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI
- ART. 9 - COMPETENZE DEL COMUNE
- ART. 8 - ESCLUSIONI
- ART. 7 - CLASSIFICAZIONE
- ART. 6 - DEFINIZIONI
- ART. 5 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
- ART. 4 - RECUPERO DEI RIFIUTI
- ART. 3 - PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI
- ART. 2 - FINALITA'
- ART. 1 - CAMPO D'APPLICAZIONE

**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**INDICE**

- ART. 77 - RINVIO ED ALTRE DISPOSIZIONI
- ART. 78 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO
- ART. 79 - DISPOSIZIONI FINALI

#### TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

- ART. 72 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI
- ART. 73 - CONTROLLI
- ART. 74 - ACCERTAMENTI
- ART. 75 - EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO
- ART. 76 - SISTEMA SANZIONATORIO

#### TITOLO VII - VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

- ART. 67 - PRINCIPI FONDAMENTALI
- ART. 68 - STANDARD DI QUALITA'
- ART. 69 - INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI ALL' UTENTE
- ART. 70 - FORME DI GESTIONE
- ART. 71 - GESTIONE DEL SERVIZIO TRAMITE IL GESTORE DEL SERVIZIO

#### TITOLO VI - GESTIONE DEL SERVIZIO

- ART. 60 - ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
- ART. 61 - IL RICONOSCIMENTO E L'AUTORIZZAZIONE
- ART. 62 - PRINCIPI GESTIONALI E REQUISITI
- ART. 63 - CONDIZIONI OPERATIVE
- ART. 64 - COINVOLGIMENTO DEGLI UTENTI
- ART. 65 - INCENTIVI
- ART. 66 - RISCONTRI E DIVULGAZIONE DEI RISULTATI

#### TITOLO V - RAPPORTI CON L'UTENZA E ASSOCIAZIONI

- ART. 58 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
- ART. 59 - TARIFFA, ISTITUZIONE, ELEMENTI ED APPLICAZIONE

#### TITOLO IV - TASSA / TARIFFA

- ART. 55 - DEFINIZIONI
- ART. 56 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI E DEGLI UTILIZZATORI DEGLI IMBALLAGGI
- ART. 57 - MODELLO UNICO DICHIARAZIONE AMBIENTALE

#### TITOLO III - GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

- ART. 49 - CONFERIMENTO AI FINI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
    - A) Rifiuti urbani interni, domestici anche ingombranti e assimilati RSU non pericolosi
    - B) Rifiuti urbani esterni
    - C) Rifiuti urbani pericolosi
    - D) Rifiuti provenienti da attività del "fai da te domestico"
    - E) Rifiuti di imballaggio
    - F) Altri rifiuti con gestione differenziata
  - ART. 50 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA, VETRO, PLASTICA, LATTINE, RUP.
  - ART. 51 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTONE E PLASTICA
  - ART. 52 - ALTRE FORME DI CONFERIMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
  - ART. 53 - RAMAGLIE E SFALCI PROVENIENTI DA GIARDINI PRIVATI
  - ART. 54 - NORMA TRANSITORIA
- CAPO IV:  
GESTIONE DI RIFIUTI RECUPERABILI SOLIDI URBANI, ASSIMILATI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

- ART. 44 - RIFIUTI CIMITERIALI
- ART. 45 - RIFIUTI INERTI (NON PERICOLOSI)
- ART. 46 - RIFIUTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI
- ART. 47 - RIFIUTI PERICOLOSI
- ART. 48 - RIFIUTI DI AMIANTO

1. Il comune adotta, nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:

a) lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore reperimento di risorse naturali.

b) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori.

c) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti.

### Art. 3 - Prevenzione della produzione di rifiuti

4. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento il comune, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione.

3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilità e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

4. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento il comune, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione.

3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilità e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;

b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;

c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

### Art. 2 - Finalità

2. Il presente regolamento tiene espressamente conto delle indicazioni fornite nel documento del Piano "Linee guida per la redazione del regolamento comunale", ed è un insieme di norme che mirano alla regolamentazione, nel rispetto del principio di efficienza ed economicità della gestione dei rifiuti, tenendo conto delle specificità locali, dei servizi operativi, delle complessive esigenze e degli obiettivi del Piano Regionale e dell'Amministrazione Comunale.

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, della raccolta differenziata dei rifiuti e dell'applicazione della tassa/tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

### Art. 1 - Campo d'applicazione

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- 1.1) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs. 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
  - 1.2) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
  - 1.3) **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
  - 1.4) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
  - 1.5) **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
  - 1.6) **raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti

#### Art. 6 - Definizioni

3. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi, al fine di:
  - a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;
  - b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
  - c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.
1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.

#### Art. 5 - Smaltimento dei rifiuti

2. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.
  - a) il reimpiego ed il riciclaggio;
  - b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
  - c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano la separazione e la raccolta differenziata, l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
  - d) l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.
1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti il comune favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti mediante:

#### Art. 4 - Recupero dei rifiuti

- urban in frazioni merceologiche omogenee;
- 1.7) **smaltimento:** le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs. 22/97;
- 1.8) **recupero:** le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. 22/97;
- 1.9) **luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- 1.10) **stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B del D.Lgs. 22/97 nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C del D.Lgs. 22/97 .
- 1.11) **deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
- a) i rifiuti depositati non devono contenere policlorobenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm, né policlorobifenili, policlorotriifenili in quantità superiore a 25 ppm;
- b) il quantitativo di rifiuti pericolosi depositato non deve superare 10 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza almeno bimestrale;
- c) il quantitativo di rifiuti non pericolosi non deve superare 20 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza trimestrale;
- d) il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- e) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
- 1.12) **bonifica:** ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- 1.13) **messa in sicurezza:** ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- 1.14) **combustibile da rifiuti:** il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorifico, e che possiede caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
- 1.15) **compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- 1.16) **frazione secca dei rifiuti:** la parte dei rifiuti e rifiuti di imballi costituita da elementi solidi quali carta, cartone, plastica, vetro, acciaio, alluminio, legno, tessuti, etc.
- 1.17) **frazione umida:** la frazione organica compostabile dei rifiuti urbani quali scarti di cucina, ristorazione, attività ortofrutta, sfalci e potature di giardinaggio.
- 1.18) **spazzamento:** le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade;
- 1.19) **cernita:** le operazioni di selezione di materiali dai rifiuti ai fini del riciclaggio, riutilizzazione o recupero degli stessi;
- 1.20) **raccolta a chiamata e/o programmata:** l'insieme delle operazioni di prelievo di alcuni rifiuti pericolosi e non eseguita periodicamente in luoghi pubblici o privati presso utenti prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, automezzi appositamente attrezzati;
- 1.21) **conferimento:** l'insieme delle operazioni di cernita, raggruppamento e consegna effettuata dall'utente prima delle fasi di raccolta dei rifiuti e dei rifiuti avviati a recupero.
- 1.22) **stazioni ecologiche di base:** le piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata; esse

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;  
 b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;  
 c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

### 3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;  
 b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22/97.  
 c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;  
 d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;  
 e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;  
 f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed esumazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).

### 2. Sono rifiuti urbani:

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

## Art. 7 - Classificazione

- sono accessibili in qualsiasi momento;
- 1.23) **stazioni ecologiche attrezzate:** le aree attrezzate sia con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata, sia con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali; esse sono custodite ed accessibili soltanto in orari prestabiliti; 1.24) **piattaforme ecologiche:** gli impianti di stoccaggio e trattamento dei materiali della raccolta differenziata utilizzati dai servizi di raccolta; da tali piattaforme usciranno i materiali per essere avviati al riciclaggio, al recupero energetico ovvero allo stoccaggio definitivo; 1.25) **rifiuti speciali recuperabili:** quelli che, pur restando il loro smaltimento a carico dei produttori, per le loro caratteristiche qualitative possono essere riciclati, ovvero bonificati prima del loro stoccaggio definitivo, congiuntamente alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata; 1.26) **rendiconto annuale della raccolta differenziata:** la relazione sui risultati ottenuti riportante dati quantitativi, qualitativi economici e per tipologie di materiali. 1.27) **D.Lgs. 22:** il Decreto Legislativo 05.02.1997 n° 22 **Delibera del Comitato:** la delibera del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del Decreto 915/82. 1.29) **Codice CER:** codice catalogo europeo di cui agli allegati al D.Lgs. 22/97. 1.30) **Riutilizzo:** utilizzare una cosa che sia già stata usata. 1.31) **Riciclaggio:** sottoporre più volte una sostanza allo stesso ciclo di operazioni. 1.32) **Recupero:** riottenere in forma sfruttabile sostanze o materiali utili di prodotti di scarto.

1. Il comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti

### Art. 9 - Competenze del comune

4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli scarti dell'industria alimentare destinati al consumo umano od animale qualora gli stessi non siano disciplinati da specifiche norme di tutela igienico-sanitaria.

3. Le attività di recupero di cui all'allegato C del D.Lgs. 22/97 effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, in quanto parte integrante del ciclo di produzione, sono escluse dal campo di applicazione del D. Lgs. 22/97 e del presente regolamento.

c) i materiali non pericolosi che derivano dall'attività di scavo, fini di lucro, istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli, senza effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni ed b) le frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli; agricole o di conduzione dei fondi rustici comprese le terre da a) i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche

2. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

f) i materiali esplosivi in disuso.  
e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido; successive modifiche ed integrazioni.  
modalità d'impiego ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n°748, e ferrizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle d) le attività di trattamento degli scarti che danno origine ai sostanze naturali non pericolose utilizzate in agricoltura; c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre delle cave; trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'esplorazione, dal a) i rifiuti radioattivi;

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. 22/97 e dal presente regolamento gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

### Art. 8 - Esclusioni

I rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.Lgs. 22/97, sulla base degli allegati G, H e I del medesimo Decreto.

#### 4. Sono rifiuti pericolosi:

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;  
e) i rifiuti da attività commerciali;  
g) i rifiuti da attività di servizio;  
h) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i tanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;  
i) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;  
j) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;  
k) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B del D.Lgs. 22/97 e dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.

#### Art. 10 - Oneri dei produttori e dei detentori

7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero di rifiuti che rientrano nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, del D.Lgs. 22/97, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

6. Il comune è tenuto a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

5. Il comune può istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n° 142, e successive modificazioni ed integrazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il comune può avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

3. E', inoltre, di competenza del comune l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinanti.

maritime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.  
strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade provenienti dallo spazzamento delle strade ed aree pubbliche o sulle ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti (lettera d) del D.Lgs. 22/97. Sono comunque considerati rifiuti urbani, sulla base dei criteri fissati al senso dell'articolo 18, comma 2, pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento (g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non inviati al recupero e allo smaltimento;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare; e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 22/97.

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

2. Il comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente regolamento che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:

convenzione.  
specializzate esterne il servizio stesso, tramite stipula di apposita sulla economicità e praticità del servizio, di concedere in appalto a ditte territoriali ottimali, riservandosi la possibilità, previa valutazione alla legge 8 giugno 1990, n° 142, e dell'articolo 23 del D.Lgs. 22/97 (Ambiti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 50 e 51 del D.Lgs. 22/97 e dell'art. 76 del presente regolamento, chiunque viola i divieti di cui al comma 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di

2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

#### Art. 12 - Divieti di abbandono

4. Le ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte;

3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali;

2. Le ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente e al Ministro della Sanità ed al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi;

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente;

#### Art. 11 - Ordinanze contingibili e urgenti

a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta; b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art. 15 del D.Lgs. 22/97 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla regione della mancata ricezione del formulario.

3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

a) autosmaltimento dei rifiuti;

b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;

c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;

d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 16 del D.Lgs. 22/97.

2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

5. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 3 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra,

4. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.

3. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. Se l'intervento di bonifica è di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla Regione.

2. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 1, nonché alla Provincia ed alla Regione.

c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento, ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune e alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

a) deve essere data comunicazione al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;

b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a) deve essere data immediata notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo che deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

1. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 17 del D.Lgs. 22/97, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

#### Art. 13 - Bonifica

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido, la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo

3. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

2. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del D.Lgs. 22/97.

#### Art. 14 - Gestione ambiti territoriali ottimali

11. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi dei commi 3 e 5. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato dalla Provincia ai sensi del comma 7.

10. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 1 e 2 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

9. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 1 e 2; l'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

8. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente.

7. Il completamento degli interventi previsti dal progetto di cui al comma 1, lettera c), è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

6. L'autorizzazione di cui al comma 3 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assenti previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.

a) Il conferimento dei rifiuti di cui al punto 1.a e 1.b del precedente art. 15 deve avvenire esclusivamente mediante i contenitori del sistema stabilito dal gestore del servizio, ubicati con le modalità previste e pubblicizzate dal gestore del servizio, nel rispetto dei parametri qualitativi/quantitativi previsti nel contratto di servizio.

b) E' fatto divieto assoluto di modificare il luogo in cui sono

3. Rifiuti urbani non ingombranti e rifiuti speciali assimilati agli urbani per tutto il ciclo di smaltimento.

2. I rifiuti umidi, facilmente putrescibili, che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari ecc., debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del conferimento nei contenitori del gestore del servizio, in idonei recipienti chiusi.

1. I rifiuti urbani ingombranti e non ingombranti, quelli assimilati agli urbani e gli urbani pericolosi, devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati.

#### Art. 16 - Conferimento

3. Il Comune e il gestore del servizio attiveranno le iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero di materiali e/o energia e al fine di ridurre i rifiuti avviati a smaltimento.

a) rispetto degli obblighi della vigente normativa;

b) tutela dell'ambiente in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;

c) opportunità di carattere economico-produttivo e ambientale in relazione alla possibilità di conseguire recupero di energia e/o materiali riutilizzabili.

2. Il Comune promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:

a) I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22/97.

1. Per rifiuti urbani interni si intendono:

#### Art. 15 - Definizione

### NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI AVVIATI A SMALTIMENTO

#### CAPO I

### TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

posizionati i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti.

c) Per i rifiuti di cui al 1° comma dell'art. 15, possono essere previste anche modalità di conferimento diverse dettate e pubblicizzate dal gestore del servizio.

d) Non possono essere conferiti nei contenitori insieme ai rifiuti urbani ed assimilati i seguenti rifiuti:

- rifiuti urbani ingombranti
- rifiuti urbani pericolosi
- rifiuti speciali pericolosi
- gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti sanitari, parti di veicoli, ecc.)
- sostanze liquide
- materiali accessi
- materiali, metallici e non, che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.
- rifiuti urbani e speciali assimilati oggello di raccolte differenziate da cui sia possibile il recupero dei materiali ed energia regimati da specifiche circolari attuative.

e) Se la raccolta avviene mediante cassonetti, gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente compatattati e/o smiunzati, onde ridurre al minimo il volume e, comunque, devono essere sempre inseriti all'interno dei cassonetti e non abbandonati al di fuori degli stessi; gli utenti devono evitare di inserire rifiuti sciolti raccogliendoli preventivamente in sacchetti di plastica e simili ben chiusi per impedire la dispersione e debbono assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso oppure immerterli nel successivo cassonetto più vicino qualora il primo risultasse già colmo.

f) Qualora la raccolta dei rifiuti sia effettuata mediante trespoli reggisacco, debbono essere seguite le medesime norme di comportamento stabilite per i cassonetti.

g) Se il conferimento è effettuato mediante sacchi, per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti e acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti. I sacchi dovranno avere un peso massimo di kg 30. Gli utenti dovranno dotarsi di opportuno box per il deposito dei sacchi con accesso direttamente dall'esterno e debitamente custoditi e chiusi.

h) E' vietato depositare i rifiuti nel contenitore quando il suo volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio. E' altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore, il produttore conserva i rifiuti domestici di accoglimento del contenitore, il luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte del gestore del servizio. Quando tale situazione non risulti eccezionale, l'utente avverte il gestore del servizio che la verifica e comunica i provvedimenti adottati nei successivi 15 giorni.

i) Per una migliore razionalizzazione del Servizio in relazione agli andamenti stagionali e turistici, i detentori di più cassonetti, (alberghi, esercizi commerciali, campeggi, ecc..) utilizzeranno progressivamente il numero di contenitori effettivamente necessari a contenere la quantità di rifiuti da essi prodotti, anche al fine di non disporre per lo svuotamento, un eccessivo numero di cassonetti tutti riempiti solo parzialmente;

l) Al fine di razionalizzare il servizio di raccolta rifiuti nei tratti di strada molto corti o vicoli di dimensioni ridotte o in situazioni comunque più volte in pochissimo spazio o ad effettuare manovre difficilose per raggiungere i cassonetti da svuotare, ovvero che costringano a manovre lunghe e difficilose per gli addetti stessi, questi verranno collocati in zone più facilmente raggiungibili. In questi casi dovranno essere individuate zone o predisposti accorgimenti tali da limitare al massimo i disagi alla cittadinanza.

- a) Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati interni viene svolto nell'ambito del territorio comunale, entro la zona obbligatoria di raccolta comprendente, il centro abitato e gli insediamenti sparsi dove il gestore del servizio è in grado di assicurare tecnicamente la regolare esecuzione del servizio.
- b) I limiti della zona di raccolta obbligatoria coincidono con il perimetro deliberato dal Consiglio Comunale e come indicato dal D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993, art. 59.
- c) Si considerano non servite le zone poste a distanza superiore a m.

#### 1. Individuazione.

### Art. 17 - Raccolta

Devono essere conferiti dagli stessi utenti negli appositi contenitori collocati all'interno dei Centri ambiente.

- h) Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
- g) Pesticidi
- f) Prodotto fotocromatici
- e) Solventi
- d) Vernici, inchiostri, adesivi
- stessi negli appositi contenitori presso i Centri Ambiente.
- c) Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F" rifiuti pericolosi urbani devono essere conferiti dagli utenti servizio e presso i Centri ambiente.
- collocati all'interno delle farmacie convenzionate con il gestore del servizio e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F" rifiuti pericolosi urbani devono essere conferiti dagli utenti stessi negli appositi contenitori presso i Centri ambiente.
- b) I farmaci scaduti o non più utilizzati dalle utenze domestiche devono essere conferiti dagli stessi utenti negli appositi contenitori collocati presso i rivenditori convenzionati con il gestore del servizio e/o negli specifici raccoglitori stradali e/o presso altri soggetti pubblici e presso i Centri ambiente.
- a) Le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori ubicati presso i rivenditori convenzionati con il gestore del servizio e/o negli specifici raccoglitori stradali e/o presso altri soggetti pubblici e presso i Centri ambiente, così come identificati dalla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/7/1984 e successive integrazioni e modificazioni e quelli di cui al codice CER 20 dell'allegato D del D.Lgs. 22/97, sono oggetto di separato conferimento, secondo le seguenti modalità:
- Le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori collocati presso i rivenditori convenzionati con il gestore del servizio e/o negli specifici raccoglitori stradali e/o presso altri soggetti pubblici e presso i Centri ambiente.
- b) I farmaci scaduti o non più utilizzati dalle utenze domestiche devono essere conferiti dagli stessi utenti negli appositi contenitori collocati all'interno delle farmacie convenzionate con il gestore del servizio e presso i Centri ambiente.
- c) Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F" rifiuti pericolosi urbani devono essere conferiti dagli utenti stessi negli appositi contenitori presso i Centri Ambiente.
- d) Vernici, inchiostri, adesivi
- e) Solventi
- f) Prodotto fotocromatici
- g) Pesticidi
- h) Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

#### 5. Rifiuti urbani pericolosi

- a) I rifiuti urbani pericolosi, così come identificati dalla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/7/1984 e successive integrazioni e modificazioni e quelli di cui al codice CER 20 dell'allegato D del D.Lgs. 22/97, sono oggetto di separato conferimento, secondo le seguenti modalità:
- Le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori collocati presso i rivenditori convenzionati con il gestore del servizio e/o negli specifici raccoglitori stradali e/o presso altri soggetti pubblici e presso i Centri ambiente.
- b) I farmaci scaduti o non più utilizzati dalle utenze domestiche devono essere conferiti dagli stessi utenti negli appositi contenitori collocati all'interno delle farmacie convenzionate con il gestore del servizio e presso i Centri ambiente.
- c) Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F" rifiuti pericolosi urbani devono essere conferiti dagli utenti stessi negli appositi contenitori presso i Centri Ambiente.
- d) Vernici, inchiostri, adesivi
- e) Solventi
- f) Prodotto fotocromatici
- g) Pesticidi
- h) Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
- a) I rifiuti ingombranti di cui al punto 1 a) dell'art. 15 del presente regolamento non sono conferiti mediante i normali sistemi di raccolta né abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale; il conferimento e la asportazione hanno luogo secondo le seguenti modalità:
- Il gestore del servizio deve essere informato dall'utente del tipo di rifiuto da ritirare e del luogo nel quale viene posto, su richiesta dell'utente al numero verde servizio utenza.
- I materiali dovranno essere posizionati al piano terreno in prossimità dell'ingresso. Nel caso in cui non ci fosse la possibilità di posizionarli all'esterno della proprietà, i materiali devono essere posti ai lati del piano stradale, senza comunque che costituiscano pericolo o intralcio alla circolazione, nel giorno e orario programmato col gestore del servizio che provvede a ritirarli gratuitamente. E' vietato l'abbandono di rifiuti ingombranti, sul suolo pubblico con modalità difformi da quelle previste nel presente articolo. La gratuità del servizio è valida solo se conferita nel rispetto delle specifiche caratteristiche del servizio rese all'utente all'esterno altrimenti il gestore del servizio ne stabilirà il compenso secondo tariffe.

#### 4. Rifiuti urbani interni ingombranti

3. Il gestore del servizio assicura la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti ivi

2. Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori sono effettuati utilizzando automaticamente attrezzati, secondo le necessarie cadenze e, comunque, almeno una volta al mese.

1. Il gestore del servizio è tenuto alla scrupolosa conservazione dei vari tipi di contenitori installati sul territorio nonché al loro lavaggio, alla disinfezione, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e al rinnovo periodico.

#### Art. 18 - Pulizia e disinfezione dei contenitori

I rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui al comma 2 punto b) dell'art. 7 del presente regolamento possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse stabilite dal gestore del servizio; i produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni in merito fornite dal gestore del servizio pubblico, con il consenso del Comune.

5. Raccolta assimilati.

L'intero ciclo di smaltimento dei rifiuti prodotti nelle zone considerate non serve dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del presente regolamento.

4. Raccolta RSU fuori perimetro.

(d) I cassonetti devono essere costruiti in materiale resistente che riduca al minimo la rumorosità durante lo svolgimento delle operazioni di raccolta, e permetta una rapida ed efficace pulizia. Sono dotati di segnalazioni visive esterne del tipo catartirangente trasversale, nel rispetto del codice della strada.

(c) I cassonetti sono sistemati, di norma, sul suolo pubblico in apposite piazzole opportunamente allestite per impedire lo scorrimento dei cassonetti stessi e per ottimizzare le operazioni di svuotamento e di lavaggio, evitando intralci alla circolazione veicolare e pedonale, compatibilmente con le esigenze di raccolta e la conformazione della sede stradale nel rispetto del codice della strada. In particolare i cassonetti di raccolta dovranno essere posti tra loro ad una distanza non superiore a 300 metri e dovranno avere una capacità non inferiore a litri 650.

(b) La dotazione di cassonetti deve essere tale da soddisfare le esigenze della zona servita.

3. Dotazione di cassonetti e bidoni.

a) Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è organizzato nel capoluogo, nelle frazioni, nei centri abitati, negli insediamenti sparsi e nei centri commerciali e produttivi integrati, con appositi cassonetti o bidoni ovvero con altri contenitori.

2. Sistemi di raccolta.

300 dal più vicino contenitore portarifiuti all'accesso della proprietà privata con metodologie previste dal contratto di servizio.

2. Le stazioni di trasbordo sono dislocate sul territorio comunale in ragione degli automezzi impegnati, della quantità di rifiuti raccolti e delle

1. Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare convenienza al trasporto al più vicino centro di smaltimento, in relazione soprattutto alla distanza di quest'ultimo, il Servizio propone all'Amministrazione Comunale l'utilizzo di uno o più siti, pubblici o privati, nei quali posizionare le stazioni di trasferimento, tenendo ferme tutte le precauzioni necessarie a non produrre cattivi odori o rumori nell'attività.

#### Art. 22 - Stazioni di trasferimento - trasbordo

2. I veicoli utili per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico, quali l'accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione.

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e ambientali di cui ai principi generali del comma 2 dell'art. 2, del presente regolamento.

#### Art. 21 - Trasporto

4. Il Comune o il gestore del servizio, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza della detta autorizzazione, fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

3. In questi casi di interesse del servizio, i rifiuti possono essere raccolti anche all'interno della proprietà stessa.

2. In casi particolari, ma solo nell'interesse del Servizio, gli interessati potranno ottenere autorizzazione per il deposito dei rifiuti all'interno della proprietà stessa. L'autorizzazione di cui al precedente periodo dovrà essere rilasciata solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento.

1. E' fatto divieto al personale addetto al servizio di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private.

#### Art. 20 - Divieto di accesso nelle proprietà private

1. In tutto il territorio comunale la raccolta dei rifiuti sarà effettuata e programmata per zone, in giorni fissi prestabiliti e comunicati all'utenza. Il Sindaco, con propria ordinanza, fisserà i programmi di raccolta, nonché i relativi orari.

#### Art. 19 - Periodicità della raccolta

eventualmente rinvenuti o caduti.

organizzato attraverso l'installazione di idonei cestini stradali e mediante

3. Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani esterni è giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati);  
 b) i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti 30/4/1992;  
 a) le strade e piazze classificabili comunali ai sensi del D.Lgs.

2. La determinazione del perimetro viene normalmente effettuata in modo da comprendere esclusivamente :

1. I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni vengono effettuati dal gestore del servizio entro il perimetro definito da apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

#### Art. 25 - Raccolta, spazzamento e trattamento

a) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;  
 b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;  
 c) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono:

#### Art. 24 - Definizione

### NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI CAPO II

4. I rifiuti differenziati da conferire nell'isola ecologica saranno determinati in base alle esigenze territoriali ed alla capacità della stocca.

3. L'isola ecologica dovrà essere localizzata compatibilmente con le esigenze territoriali, con facile accesso da parte degli utenti e dei mezzi di trasporto dei rifiuti.

2. L'area destina ad isola ecologica deve essere costituita e conformata a norma delle vigenti disposizioni di legge ed in essa saranno presenti appositi contenitori e/o locali di ampia capacità per lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili o destinati a specifico smaltimento. Detta area deve essere recintata, aperta in orari prestabiliti ed opportunamente custodita per impedire conferimenti abusivi.

1. Per isola ecologica si intende un'area attrezzata a livello comunale che ha la funzione di stoccaggio provvisorio in sicurezza di diverse tipologie di materiali oggetto di raccolta differenziata.

#### Art. 23 - Isola ecologica

distanze che devono percorrere i mezzi raccoglitori, e vengono posizionate in aree che non rechino disturbo agli abitanti e protette mediante adeguate schermature che ne impediscano un'eventuale impatto visivo negativo.

1. Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il gestore del servizio provvede alla installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini stradali per carta e prodotti similari.
2. I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale con periodicità stabilita per ciascuna zona interessata.
3. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici e quelli ingombranti.

#### Art. 27 - Cestini stradali

1. All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombro lo stesso da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili.
2. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati.
3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
5. Le operazioni di spazzatura nelle varie zone devono essere svolte in orari diversamente articolati per le varie zone, in ragione delle loro diverse peculiarità.
6. Gli involucri contenenti la spazzatura devono essere depositati, a cura degli operatori, nei contenitori per rifiuti solidi urbani più prossimi oppure in punti di stoccaggio provvisorio indicati dal Servizio.
7. Il Comune attiverà ordinanze per l'istituzione di divieti di sosta a cadenza periodica per incrementare la meccanizzazione dei servizi di pulizia stradale.

#### Art. 26 - Modalità di espletamento del servizio

- a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali
  - b) le piazze
  - c) i marciapiedi
  - d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate
  - e) i percorsi comunali, anche coperti, e comunque qualsiasi spazio pubblico destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus
  - f) le aiuole, i giardini e le aree verdi, ad esclusione dei parchi urbani
- qualora dotati di servizio proprio di nettezza urbana.
- lo spazzamento del suolo pubblico e di quello soggetto a servizio di pubblico transitato o di uso pubblico, nei centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei urbani perimetrati all'interno delle zone in cui è prevista la raccolta obbligatoria dei rifiuti interni:

3. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

#### Art. 31 - Aree occupate da pubblici esercizi

2. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta.

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività dopo aver ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta o in idonei contenitori per rifiuti.

#### Art. 30 - Pulizia dei mercati

2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione.

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiale di scarto anche se abbandonati da terzi.

#### Art. 29 - Pulizia dei terreni non edificati

3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedessero e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il sindaco, sentito il Servizio di Igiene Pubblica e l'A.R.P.A. competente, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impuludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

#### Art. 28 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

2. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio, l'obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

1. In caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalmamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati.

#### **Art. 34 - Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicate e grosse precipitazioni**

3. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di legge e di regolamento.

2. Qualora dette operazioni avvengono per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area e della superficie medesima.

#### **Art. 33 - Carico e scarico di merci e materiali**

2. Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti, qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendessero organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc... o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, ed a provvedere direttamente alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso.

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna-park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. A tale scopo prima del rilascio della autorizzazione dovranno dimostrare di avere un contratto con l'Azienda che gestisce la pulizia delle aree pubbliche.

#### **Art. 32 - Aree adibite a luna-park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche**

5. La medesima disposizione si applica ai concessionari di darsene ad uso diportistico, degli stabilimenti balneari per quel che riguarda la linea di battigia, indipendentemente dalla sua ampiezza, intesa come distanza tra il limite della concessione lato mare e l'acqua stessa. In questo caso compito del concessionario sarà quello di accumulare il materiale spiaggiato lasciandolo a disposizione dei mezzi di asporto del servizio.

4. I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico con mobili, impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, del marciapiede antistante per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività.

4. Modalità particolari per l'applicazione di determinate disposizioni del presente regolamento e/o di normative specifiche in materia di rifiuti, nonché eventuali sanzioni amministrative da comminarsi agli inadempienti, saranno rese note con apposite ordinanze sindacali.

3. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme dei regolamenti comunali di igiene e di Polizia Urbana, le successive circolari e le leggi regionali inerenti i rifiuti solidi urbani ed assimilati.

2. Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari richiesti al gestore dal servizio pubblico relativi allo smaltimento dei rifiuti e pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti responsabili della gestione delle attività svolte nelle zone suddette.

1. Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Tali aree devono essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali del presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale, per regolare questo servizio di gestione dei rifiuti.

#### Art. 37 - Aree di sosta temporanea e ad uso speciale

2. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere;

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico sono tenute ad evitare che gli animali sporchino (con feci) i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere, ivi comprese le banchine del porto-canale. E' fatto obbligo ai conduttori degli animali di cui sopra pulire il suolo pubblico qualora venga imprattato. Eventuali modalità e sanzioni per gli inadempienti saranno rese note con apposite ordinanze sindacali.

#### Art. 36 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

2. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano gravi motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine, perché questi provvedano alla rimozione dei rifiuti; trascorso inutilmente tale termine o in alternativa all'ordinanza il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti, direttamente o mediante impresa privata.

1. Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune accetterà, tramite il comando di Polizia Municipale l'identità del responsabile il quale sarà tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.

#### Art. 35 - Asporto degli scarichi abusivi

3. In caso di forti precipitazioni i frantisti sono obbligati a liberare le caditoie stradali da eventuali rifiuti superficiali che ostruiscono il regolare deflusso dell'acqua.

5. I rifiuti sanitari assimilabili agli RSU al solo fine dell'incenerimento, per essere smaltiti nell'inceneritore dei rifiuti solidi urbani devono essere accompagnati da apposite dichiarazioni scritte dai rispettivi direttori sanitari o responsabili dei laboratori biologici dalle quali risulta la natura, la provenienza e i trattamenti di disinfezione o sterilizzazione cui sono stati sottoposti in ottemperanza alle disposizioni

4. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi, effettuata al di fuori della struttura sanitaria che li ha prodotti, è sottoposta alle procedure autorizzative di cui al D.Lgs. 22/97. In tal caso al responsabile dell'impianto compete la certificazione di avvenuta sterilizzazione.

3. I rifiuti di cui al comma 1 devono essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 22/97.

2. Al direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o privata compete la sorveglianza ed il rispetto della disposizione di cui al comma 1, fino al conferimento dei rifiuti all'operatore autorizzato al trasporto verso l'impianto di smaltimento;

1. Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni. Per quantitativi non superiori a 200 litri detto deposito temporaneo può raggiungere i trenta giorni, alle predette condizioni;

#### Art. 39 - Rifiuti sanitari

- a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
- b) televisori;
- c) computers;
- d) lavatrici e lavastoviglie;
- e) condizionatori d'aria.

3. In fase di prima applicazione i beni durevoli di cui al comma 1, sottoposti alle disposizioni del presente articolo, sono:

- a) l'individuazione di centri di raccolta;
- b) il recupero ed il riciclo dei materiali costituenti i beni;
- c) lo smaltimento di quanto non recuperabile da parte dei soggetti che gestiscono il servizio pubblico.

2. Il Comune promuove accordi di programma tra le imprese che producono i beni di cui al comma 1, quelle che li immettono al consumo, anche in qualità di importatori, ed i soggetti, pubblici e privati, che ne gestiscono la raccolta, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento. Gli accordi prevedono:

1. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di raccolta individuati ai sensi del comma 2, a cura del detentore.

#### Art. 38 - Beni durevoli

4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali rilasciano al proprietario del veicolo o del rimorchio consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché l'assunzione da parte del gestore del

3. I veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli artt. 927, 929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, dell'Ambiente e del Commercio e dell'Artigianato e dei Trasporti e della Navigazione.

2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1 qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro.

1. Il proprietario di un veicolo a motore o rimorchio che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

#### Art. 40 - Veicoli a motore, rimorchi e simili

12. E' vietata l'apertura dei contenitori nel corso della raccolta e del trasporto.

11. La raccolta ed il trasporto dei rifiuti di cui sopra devono essere effettuati con sistemi o mezzi apposti autorizzati.

10. I contenitori esterni, se recuperabili, devono essere puliti e disinfettati dopo ogni ciclo d'uso e periodicamente sterilizzati. I locali in cui essi sono stoccati in attesa dell'avvio allo smaltimento, sempre a cura dei produttori, devono essere puliti e disinfettati giornalmente e periodicamente sterilizzati.

9. I contenitori di cui sopra, sia interni che esterni, devono essere facilmente distinguibili, per colore o per altra caratteristica specifica, dai contenitori usati per altri tipi di rifiuti e recare con evidenza la dicitura "rifiuti sanitari pericolosi". Essi devono uscire dai luoghi di provenienza soltanto se chiusi.

8. I rifiuti sanitari pericolosi immediatamente dopo la sottoposizione ad idonei trattamenti di disinfezione o di sterilizzazione, devono essere immessi in appositi contenitori a perdere di adeguate caratteristiche di resistenza e dotati di sistema di chiusura che evitino spargimenti accidentali del contenuto. Tali contenitori devono quindi essere immessi in un secondo contenitore di materiale rigido e resistente e munito di chiusura.

7. I rifiuti sanitari assimilabili agli RSU devono essere posti in contenitori a tenuta riportanti la dicitura "Rifiuti sanitari" e l'indicazione della struttura di provenienza.

6. I produttori di tali rifiuti, per utilizzare l'inceneritore dei rifiuti stipulano apposite convenzioni con il gestore del servizio di smaltimento.

di cui al punto 2.2 della deliberazione del Comitato Interministeriale.

3. A decorrere dalla data di scadenza del termine di novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello Statuto di cui al comma 8, chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a conferirli al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal consorzio.

2. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, non ha scopo di lucro ed è retto da uno Statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'Industria del commercio e dell'artigianato.

1. Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di polietilene destinati allo smaltimento è istituito il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 35, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.Lgs. 22/97.

#### Art. 42 - Rifiuti di beni in polietilene

2. Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento al Consorzio, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti, è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.

1. A decorrere dalla data di scadenza del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello Statuto chiunque, in ragione della propria attività, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli olii e dei grassi vegetali e animali esausti.

#### Art. 41 - Oli e grassi vegetali ed animali esausti

9. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8 da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.

8. Le parti di ricambio attingenti la sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 05.02.1992, n. 122, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

7. E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli.

6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la proprietà dello stesso.

5. La cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) avviene a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario, o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo:

centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

1. Sono rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed esumazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da aree e attività

#### Art. 44 - Rifiuti cimiteriali

c) Tutte le spese inerenti al rilascio della citata autorizzazione, nonché le operazioni di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento sono a carico del produttore.

b) La relativa eventuale convenzione, sarà stipulata dal gestore del servizio pubblico sulla base di tariffe approvate e aggiornate periodicamente in modo da coprire il costo effettivo del servizio di smaltimento. L'accesso ai propri impianti di smaltimento, gestore del servizio pubblico che rilascerà specifica autorizzazione compilando apposita scheda descrittiva del rifiuto da smaltire al presente regolamento, per conferire tali rifiuti agli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani devono inoltrare richiesta scritta al gestore del servizio pubblico che rilascerà specifica autorizzazione di accesso ai propri impianti di smaltimento.

a) I produttori dei rifiuti speciali di cui all'art. 43, punto 1 del regolamento, per conferire tali rifiuti agli impianti di smaltimento presenti nel territorio, dovranno inoltrare richiesta scritta al gestore del servizio pubblico che rilascerà specifica autorizzazione di accesso ai propri impianti di smaltimento.

4. Ove il gestore del servizio, con la propria organizzazione, può provvedere allo smaltimento di tali rifiuti, il produttore, tramite convenzione, può consegnarli al gestore del servizio.

5. Rifiuti speciali assimilabili agli urbani, provenienti da lavorazioni industriali e da attività agricole, commerciali e di servizio.

3. E' fermo l'obbligo del produttore di rifiuti speciali, di provvedere a sue spese allo smaltimento.

4. Ove il gestore del servizio, con la propria organizzazione, può provvedere allo smaltimento di tali rifiuti, il produttore, tramite convenzione, può consegnarli al gestore del servizio.

2. Il gestore del servizio potrà assicurare con la sua organizzazione, a richiesta, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti speciali così come sono definiti dall'art. 7, 3° comma, del D.Lgs. 22/97 che qui di seguito si riporta:

a) I produttori dei rifiuti speciali (con esclusione di quelli assimilati ai rifiuti urbani e speciali assimilati di cui al punto b) del presente regolamento), nonché i rifiuti pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati di cui al punto a) del presente regolamento, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati di cui al punto b) del presente regolamento, nonché i rifiuti pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati di cui al punto c) del presente regolamento, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;

1. Disposizioni di carattere generale:

#### Art. 43 - Rifiuti speciali



4. Per lo smaltimento dei rifiuti di amianto possono essere utilizzati solo impianti di discarica controllata. E' consentito lo smaltimento in discarica di seconda categoria di tipo A dei rifiuti contenenti amianto legato in matrice cementizia o resinoida, purché tali rifiuti siano classificati come rifiuti speciali non pericolosi.

3. I rifiuti di amianto, ai sensi del D.Lgs. 22/97, devono essere destinati esclusivamente allo smaltimento mediante stoccaggio definitivo in discarica controllata. Tali rifiuti, pertanto, non possono essere avviati ad altre forme di smaltimento né essere destinati ad eventuali recuperi, ricicli, riutilizzi.

2. I rifiuti friabili sono di norma considerati pericolosi.

1. Il presente regolamento si applica anche ai rifiuti raccolti in ambito urbano contenenti amianto. I rifiuti contenenti amianto sono pericolosi.

#### Art. 48 - Rifiuti di amianto

2. Chiunque intenda avviare un'attività produttiva suscettibile di generare rifiuti speciali pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti, nonché in sede di richiesta di autorizzazione ad esercitare l'attività.

1. Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi devono essere espressamente autorizzate e, pertanto, il produttore di tali rifiuti è tenuto a mantenere separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani o assimilati agli urbani.

#### Art. 47 - Rifiuti pericolosi

3. Residui derivanti dall'attività di depurazione delle acque di scarico urbane (materiale solido raccolto nelle griglie degli impianti e fanghi di supero). Il gestore del servizio provvede allo smaltimento di tali materiali con cautele equivalenti a quelle successivamente indicate per i rifiuti solidi urbani relativamente alla raccolta ed al trasporto e secondo quanto previsto dal D.Lgs. 99/92.

2. Acque di percolazione delle discariche controllate e derivanti dal lavaggio delle macchine e degli impianti usati in tutte le fasi dello smaltimento. Il gestore del servizio smaltisce tali rifiuti liquidi eventualmente avvalendosi della rete fognaria e/o dell'impianto centralizzato di depurazione nel rispetto della legge 319/1976 e successive modificazioni della normativa regionale, delle deliberazioni dell'autorità competente che stabiliscono gli standard di accettabilità degli scarichi defluenti nella pubblica fognatura.

1. Il gestore del servizio provvede allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti solidi urbani mediante mezzi atti al trasporto di materiali polverulenti e tali da impedire la dispersione nell'atmosfera; tali materiali dovranno essere smaltiti nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 22/97.

Art. 46 - Rifiuti derivanti dalle attività di trattamento dei rifiuti e dalla depurazione degli effluenti

ricuperabile  
 b2) rifiuti vegetali  
 b2-1) scarti potature  
 b2-2) sfalci e foglie  
 c) Rifiuti urbani pericolosi  
 c1) pile  
 c2) farmaci  
 c3) prodotti e relativi contenitori etichettati "T" e/o "F" e/o "TV" e/o "Xn" e/o "Xi"

b1) rifiuti di pulizia arenile marittimo con forte presenza di sabbia  
 b) Rifiuti urbani esterni  
 a10) metalli ferrosi  
 a11) legno  
 a12) plastica  
 a13) vetro  
 a14) tessuti  
 a7-1) sacco secco  
 a7-2) cassonetto del secco  
 a8) alluminio  
 a9) carta  
 a1) ingombranti metallici  
 a2) ingombranti legnosi  
 a3) ingombranti vari  
 a4) beni durevoli per uso domestico  
 a4-1) frigoriferi, surgelatori e congelatori  
 a4-2) frazione umida  
 a4-3) lavatrici e lavastoviglie  
 a4-4) condizionatori d'aria  
 a5) rifiuti di beni in polietilene  
 a6) frazione umida  
 a6-1) scarti cucina e attività di ristorazione  
 a6-2) scarti di attività orto-frutta  
 a7) frazione secca, rifiuti cartacei, plastica, metallici, legnosi e tessuti.

a) Rifiuti urbani interni, domestici anche ingombranti e assimilati a RSU non pericolosi  
 2. Sono raccolti in modo differenziato e secondo le indicazioni contenute negli articoli successivi, le seguenti frazioni di rifiuti:

1. Il Comune ha l'obiettivo di raggiungere entro il 31/12/1999, il 35% di raccolta differenziata dei propri rifiuti, per permettere il riciclo ai fini della produzione di nuovi beni e di energia.

Art. 49 - Conferimento, ai fini della raccolta differenziata, di materiali destinati al recupero

## GESTIONE DI RIFIUTI RECUPERABILI SOLIDI URBANI, ASSIMILATI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

### CAPO IV

5. Lo smaltimento dei rifiuti di amianto è ammesso in discariche di tipo B per i rifiuti che contengono polveri e fibre libere in concentrazioni inferiori a 10.000 mg/kg.  
 6. Lo smaltimento di amianto è ammesso in discariche di tipo C.

3. I contenitori di cui al comma precedente possono essere diversi per

2. Per la raccolta differenziata possono adoperarsi contenitori in vetroresina e/o polietilene a forma di campana con sportello di svuotamento sul fondo, cassonetti, bidoni, cestini appositi, ecc... Il più possibile raggruppati in centri di raccolta pubblici, oppure sacchi recanti scritte apposite distribuite ai cittadini.

1. I rifiuti quali carta, vetro, plastica e lattine devono essere conferiti in appositi contenitori forniti dal gestore del servizio. Tali contenitori sono dislocati sul territorio comunale tenendo conto della densità abitativa anche nelle sue variazioni stagionali e della quantità di rifiuti prodotta e, di regola, posizionati nei pressi dei contenitori per i rifiuti urbani interni.

**Art. 50 - Raccolta differenziata di carta, vetro, plastica, lattine, RUP**

a) Ad ogni tipologia di materiale da raccogliere corrisponde un contenitore di colore specifico e riportante la scritta del residuo al quale destinato, secondo le indicazioni contenute nelle linee guida della Regione.

b) E' vietato il conferimento di detti rifiuti al di fuori dei punti di raccolta appositamente istituiti, o delle altre modalità indicate dal gestore del Servizio.

c) E' altresì vietato introdurre materiale non conforme alla tipologia del rifiuto oggetto della raccolta differenziata alla quale il contenitore è destinato.

4. Le frazioni di rifiuti per cui è istituito apposito servizio di raccolta differenziata per il recupero di materiale ed energia devono essere conferite con le modalità previste dal gestore del servizio come di seguito specificato.

3. Tutti i materiali ricuperabili separatamente non potranno più essere conferiti nei contenitori per rifiuti urbani di mano in mano che viene attivata la specifica raccolta differenziata adeguatamente resa nota mediante pubblici avvisi e/o ordinanze.

- F) Altri rifiuti con gestione differenziata
- f1) teli plastici di uso agricolo (serre, pacciamature)
  - f2) contenitori di fitofarmaci, fertilizzanti
  - f3) supporti informatici
  - f4) oli e grassi vegetali ed animali esausti
  - f5) piccoli elettrodomestici
  - f6) lampade esauste
- e) Rifiuti di imballaggio
- e1) carta
  - e2) legno
  - e3) metalli
  - e4) plastica
  - e5) vetro
  - e6) tessuti
- d) Rifiuti provenienti da attività del "fai da te domestico"
- d1) oli minerali esausti
  - d2) accumulatori al piombo
  - d3) pneumatici
  - d4) inerti, manufatti ceramici
- c5) solventi
  - c6) prodotti fotochimici
  - c7) pesticidi
  - c8) tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

I contenitori per liquidi in plastica devono essere conferiti negli appositi contenitori di colore giallo predisposti alla raccolta

### 3. Contenitori per liquidi in plastica:

- a) Il Servizio promuove la raccolta dei films in P.V.C. o altro materiale, impiegati nelle pratiche agricole.
- b) L'utente che necessita tale prodotto può rivolgersi al gestore del servizio per avere tutte le indicazioni del caso.
- c) In generale il materiale, perché possa essere ritirato, non deve essere eccessivamente sporco di terra o essere frammentato di altri materiali.
- d) Il servizio può essere effettuato, di norma, durante tutto l'arco dell'anno.
- e) Il servizio avviene mediante asporto a domicilio, previa richiesta dell'utente il quale corrisponde una tariffa al gestore del servizio. Eventuali variazioni delle modalità sono adeguatamente rese pubbliche.

### 2. Raccolta differenziata dei films polietilenici:

- a) La raccolta prevede il ritiro di cartone di qualsiasi tipo, proveniente da imballaggi, purché pulito e asciutto.
- b) Il cartone conferito dovrà essere ridotto il più possibile di volume (es. scatole, scatoloni, ecc. saranno opportunamente aperti e appiattite le varie componenti) e legato in balle o pacchetti.
- c) Il Servizio potrà prevedere forme diverse di raccolta, nel qual caso modalità e tempi saranno noti con apposito avviso.
- d) Nei casi di produttori di grosse partite di cartone impossibilitati a conferirli con le modalità di cui ai commi precedenti, la raccolta è effettuata con apposito servizio a domicilio, secondo il programma deciso dal gestore del Servizio.

### 1. Raccolta differenziata cartone:

#### Art. 51 - Raccolta differenziata di cartone e plastica

8. Gli utenti conferiscono nei contenitori qualsiasi tipo di carta a condizione che non sia eccessivamente sporca o contaminata da sostanze organiche che imputridiscono.

7. I contenitori devono essere lavati e disinfettati periodicamente.

6. La raccolta avviene con una frequenza tale da permettere il conferimento continuo da parte dell'utente.

5. Le frazioni di rifiuti di cui al presente articolo sono conferite a cura degli utenti. È vietato depositare i materiali all'esterno dei contenitori. I materiali devono essere depurati da sostanze marcescibili al fine di evitare la contaminazione dei contenitori stessi e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti.

4. Di regola i contenitori indicati al comma 2 possono essere sistemati a cura del gestore del servizio all'interno o all'esterno delle scuole, uffici pubblici, presso supermercati, centri direzionali, ristoranti, stazioni e in genere di luoghi in cui si producano i rifiuti in questione in quantità ragguardevole.

ognuno dei rifiuti indicati e devono essere contrassegnati con istruzioni scritte e colori diversi in modo da agevolare il conferimento.

1. Considerando le attività già in essere di raccolta differenziata

**Art. 54 - Norma transitoria**

4. E' fatto divieto di porre tali rifiuti nei cassonetti per RSU.
3. Qualora il quantitativo prodotto sia di un certo rilievo, chi lo produce contatterà l'Azienda per concordare il momento di raccolta.
2. I rifiuti di cui al punto 1, purché non inquinati da altre sostanze, devono essere avviati ad impianto di compostaggio.
1. Chiunque produca, a seguito della potatura di alberi e sfalcio di erbe del proprio giardino, ramaglie e stacci deve consegnare tali rifiuti agli specifici servizi di raccolta differenziata attivati in accordo con il Comune o il gestore del servizio.

**Art. 53 - Ramaglie e stacci provenienti da giardini privati**

6. Tutte le modifiche alle suddette modalità di raccolta che si dovessero apportare per innovazione tecnologica o potenziamento del servizio, saranno tempestivamente e diffusamente comunicate all'utenza interessata, che rimane obbligata a rispettare tutte le norme previste dal presente regolamento.
5. L'accertamento e la verifica di cui sopra sarà compito del gestore del servizio in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.
4. Ai sensi del D.Lgs. n° 507/93 e del regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 58 del presente regolamento, i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui al punto 3 lettera b) dell'art. 7, possono usufruire di aver sostenuto agevolazioni e riduzioni di tariffa nel caso dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minor produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento e/o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.

3. In particolare devono essere istituiti da parte del Comune e dal gestore del servizio centri di raccolta differenziata denominati "Centri Ambiente" opportunamente attrezzati e aperti al pubblico in giorni e orari prestabiliti con la presenza di personale addetto.

2. Allorché questi servizi verranno istituiti è fatto obbligo agli utenti di conferire tali rifiuti negli appositi contenitori od aree di raccolta, all'uopo predisposte dal Comune e dal gestore del servizio, secondo le modalità che verranno di volta in volta stabilite e rese note.

1. Devono essere attuate in forma sperimentale e/o permanente, raccolte differenziate per altre categorie di rifiuti quali:
- frazione secca
  - frazione umida
  - accumulatori al piombo esausti
  - ingombranti

**Art. 52 - Altre forme di conferimento per la raccolta differenziata**

1. E' vietato introdurre materiali di plastica diversi da quelli previsti dalla raccolta differenziata così regolamentata, nonché abbandonare all'esterno dei contenitori residui non introducibili negli stessi.

1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo si intende per:
- a) **Imballaggio:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, addibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
  - b) **Imballaggio per la vendita o imballaggio primario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
  - c) **Imballaggio multiplo o imballaggio secondario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitarne il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
  - d) **Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
  - e) **Ritocco di imballaggio:** ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di ritocco di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 22/97, esclusi i residui della produzione;
  - f) **Gestione dei rifiuti di imballaggio:** le attività di gestione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 22/97;
  - g) **Prevenzione:** riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo dei prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;
  - h) **Ritocco:** qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero

#### Art. 55 - Definizioni

### GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI TITOLO III

2. Una volta attivato il servizio di raccolta differenziata l'utente deve conferire i materiali raccolti solo con le modalità indicate dal gestore del servizio.
- a) I materiali che si intende raccogliere in maniera separata;
  - b) Le zone in cui effettuare la raccolta differenziata;
  - c) I costi di investimento e di gestione, in modo da iscrivere i relativi importi nel bilancio comunale;
  - d) I possibili ricentri economici derivanti dalla commercializzazione dei rifiuti recuperati e/o le economie registrabili nella gestione dei rifiuti in generale;
- regolamento, sulla base di programmi che prevedano: corso di tre anni solari successivi alla data di esecuzione del presente disposizione di cui al presente Capo (intesa come fasi di potenziamento di quelle già in essere o di avviamento di nuove) e introdotta gradualmente nel
- effettuate da questo Comune la raccolta differenziata disciplinata dalle

2. I produttori e gli utilizzatori di imballaggi sono responsabili in base

a) incentivare e promuovere la prevenzione alla fonte delle quantità e della pericolosità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio attraverso iniziative volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite e a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonché a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili e il riutilizzo degli imballaggi;

b) promuovere la riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso tutte le forme possibili, anche con incentivo economico, di recupero dei rifiuti di imballaggio;

1. I produttori e gli utilizzatori degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio devono, nel territorio comunale:

**Art. 56 - Obblighi dei produttori e degli utilizzatori degli imballaggi**

a) **Accordo volontario:** accordo ufficiale concluso tra le autorità pubbliche competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti gli interlocutori che desiderano, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 37 del D.Lgs. 22/97;

r) **Consumatore:** l'utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;

q) **Pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico:** i soggetti e gli enti che gestiscono il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n° 142, o loro concessionari;

p) **Utilizzatori:** i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;

o) **Produttori:** i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;

n) **Operatori economici:** i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti ed i trasformatori di imballaggi, gli addetti al riempimento e gli utenti, gli importatori, i commercianti ed i distributori, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico;

m) **Smaltimento:** tutte le pertinenti operazioni di cui all'allegato B al D.Lgs 22/97;

l) **Riciclaggio organico:** il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi ed in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di metano, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;

k) **Recupero di energia:** l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma non recupero di calore;

j) **Recupero dei rifiuti generati da imballaggi:** tutte le pertinenti operazioni previste dall'allegato C al D.Lgs. 22/97;

i) **Riciclaggio:** ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;

h) **Riciclaggio:** ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;

g) **Impiego:** l'impiego di imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza minimo di spostamenti o rotazioni e riempito di nuovo o reimpiegato per

10. I produttori che non dimostrino di adottare adeguati provvedimenti sono obbligati a partecipare ai consorzi di cui all'art. 40 del D.Lgs. 22/97, fatti salvi l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi e l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 54 del D.Lgs. 22/97.

9. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 22/97, i produttori che non aderiscono ai consorzi di cui all'art. 40 del D.Lgs. 22/97, sono tenuti a presentare all'osservatorio sui rifiuti di cui all'art. 26 del D.Lgs. 22/97 una relazione sulla gestione, comprensiva del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio, nella quale possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.

8. I produttori che non aderiscono ai consorzi di cui all'art. 40 del D.Lgs. 22/97 devono inoltre elaborare e trasmettere al Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'art. 41 del D.Lgs. 22/97 un proprio programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'art. 42 del D.Lgs. 22/97.

a) adottare dei provvedimenti per il ritiro degli imballaggi usati da loro immessi sul mercato;

b) avere organizzato la prevenzione della produzione dei rifiuti di imballaggio, la riutilizzazione degli imballaggi e la raccolta, il trasporto, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;

c) garantire che gli utenti finali degli imballaggi siano informati sul ritiro e sulle sue relative possibilità.

7. I produttori che non aderiscono al Consorzio di cui all'art. 40 del D.Lgs. 22/1997 devono dimostrare all'Osservatorio di cui all'art. 26 dello stesso D.Lgs., entro novanta giorni dal termine di cui al comma 3, di:

6. Gli utilizzatori sono tenuti a ritirare gratuitamente gli imballaggi usati secondari e terziari nonché a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato.

a) organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;

b) aderire ad uno dei consorzi nazionali;

c) mettere in atto un sistema cauzionale sull'imballaggio per incentivarne la restituzione;

5. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private nonché all'obbligo del ritiro, i produttori possono:

4. I produttori e gli utilizzatori adempiono all'obbligo della raccolta dei rifiuti di imballaggi primari e degli altri rifiuti di imballaggio comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo;

3. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generato dal consumo dei propri prodotti;

al principio europeo "chi inquina paga" per cui è obbligo di ciascun operatore economico garantire che il costo della raccolta, valorizzazione ed eliminazione dei rifiuti di imballaggio sia da questi sostenuto, secondo il principio della responsabilità condivisa, in proporzione alle quantità di imballaggi immessi sul mercato e che il gestore del servizio ritira;

**1.3. Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa:** Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è svolto dal comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi. L'estensione del perimetro di raccolta alle zone situate fuori dal centro abitato è deliberato dal Consiglio Comunale; lo stesso, o la Giunta Comunale su sua delega, provvederà a determinare l'ubicazione, la quantità e la capacità del cassonetti da dislocare in tali zone, oltre a stabilire la percentuale di riduzione della tassa da applicare alle utenze comprese in tali zone.

**1.2. Istituzione della tassa:** ai sensi e per gli effetti del capo III del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nell'ambito del territorio comunale, è istituita nel Comune di Bata e Latina una tassa annuale in base a tariffa. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, che resta comunque applicabile in caso di modifiche ed integrazioni successive.

**1.1. Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni:** per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani di cui al punto 1 dell'art. 15 del presente regolamento, nelle sue varie fasi, è dovuto al Comune il pagamento della relativa tassa/tariffa annuale istituita ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993, art. 58 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### 1. elementi ed applicazione della tassa

Art. 58 - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

### TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

#### TITOLO IV

1. I produttori, gli utilizzatori di imballaggi, nonché i soggetti impegnati nelle attività di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggi, devono comunicare annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70 (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) i dati di rispettiva competenza, riferiti all'anno solare precedente, relativo al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.

Art. 57 - Modello unico dichiarazione ambientale

12. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti di raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.

- a) il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
  - b) la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;
  - c) il riutilizzo degli imballaggi usati;
  - d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
  - e) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.
11. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per:

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine

- a) officine meccaniche: riduzione 70%;
- b) studi dentistici: riduzione del 70%;
- c) lavanderie: riduzione del 70%;
- d) tipografie artigiane: riduzione del 70%.

percentuali di riduzione:

all'intera superficie sulla quale l'attività viene svolta, le seguenti categorie produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi, si applicano, Ai fini della determinazione della superficie non tassabile per le seguenti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. A provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano, di regola, tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche o ad idonea documentazione. Ai fini della determinazione della superficie debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e in obgettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino tasse i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato. Non sono soggetti alla nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando e dal regolamento di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento territorio comunale, nelle quali il servizio è istituito ed attivato o civili abitazioni diverse dalle aree scoperte pertinenti o accessori di adibiti, con esclusione delle aree scoperte pertinenti o accessori di l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso

**1.4. Presupposto della tassa ed esclusioni:** la tassa è dovuta per

interruzione.

richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria. L'utente può protraggere, determinando situazione di danno o pericolo alle persone o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o servizio. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal comma precedente. Nelle e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è prescrizione del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle attuato. Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è riduzione prevista, anche in assenza della determinazione del perimetro in viciniori. La tassa è comunque applicata per intero, o con le percentuali di servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori al di fuori dell'area di raccolta sono comunque tenuti ad utilizzare il di fatto servite. Gli occupanti o detentori di locali ed aree tassabili site abitato o nella zona in cui si è disposta l'estensione del servizio e, quindi, più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata del centro comunque essere stabilite percentuali diverse in relazione alla distanza del di privata la tassa è dovuta in misura pari al 30% della tariffa; possono

**2.1. Parametri:** la tassa è commisurata alla quantità e qualità media ordinaria per unità di superficie imponibile dei rifiuti urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

## 2. Tariffe e determinazione della tassa.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza. Nel caso di un'autonoma obbligazione tributaria. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza. Nel caso di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo 63, comma 3, del Decreto Legislativo n. 507/93.

### 1.6. Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione: la tassa è

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per i periodi inferiori a 4 mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

Nei casi di locali in proprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

- del 10% per i condomini da 2 a 4 alloggi;
- del 7% per i condomini da 5 a 10 alloggi;
- del 4% per i condomini da 11 alloggi ed oltre.

**1.5. Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo:** la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono locali ed aree scoperte di cui al punto 1.4. con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del c.c., che possono produrre rifiuti. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano parti comuni in via esclusiva. Per le superfici dei locali ad uso comune dei condomini, qualora non risultino indicate dai soggetti passivi nella denuncia originaria o di variazione, la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio delle seguenti quote, in rapporto al numero dei condomini:

utilizzata. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per le quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani interni in regime di privata comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2.3. Locali ed aree non tassabili: in applicazione di quanto previsto dal punto 1.4., si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, ed alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolge una attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani;

Si considerano, inoltre, tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo punto 2.3., tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani ed in via esemplificativa:

- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, etc...);

- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ad associazione di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superficiali che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al numero 2 del 4° comma dell'art. 2 del D.P.R. 915/1982, delle caserme, stazioni, etc...);

- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado, educazione privata, delle associazioni tecnico-economiche e delle ristrutturazioni, dispensa, bagni, etc...), dei collegi, istituti di d'aspetto ed altre, dormitori, refettori, lavatoi, tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale pubbliche sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza);

- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi di primario caterno della cabina poggiante al suolo;

- occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superficiali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici) locande, ristoranti, tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi autonomi non individuati od elencati separatamente;

- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoro stalli ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;

- tutti i vani all'interno delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, etc...) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, cantine etc...) e così pure quelle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, etc...) escluse le

2.2. Locali ed aree tassabili: si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso. Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superficiali utili di:

- a) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti una accerata minore produzione di rifiuti od un pre-trattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento del 30% (oppure, si applica una riduzione di tariffa del 30%);
- b) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possano essere utilizzati per il recupero o riciclo, o come materie prime secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento del 20% (oppure, si applica una

al punto precedente possono essere previste le seguenti riduzioni:

**2.6. Agevolazioni e riduzioni:** oltre alle riduzioni di tariffa di cui

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è obbligato a comunicare, entro il venti gennaio dell'anno successivo, il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

- a) del 30% per le abitazioni con unico occupante;
- b) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato; c) del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- d) del 30% nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;

**2.5. Tariffe per particolari condizioni d'uso:** la tariffa unitaria è ridotta:

**2.4. Computo delle superfici:** la superficie tassabile è misurata: per i locali al netto dei muri; per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

- i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
- le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva; le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, fossili o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;

N	Categorie
1	Abitazioni private;
2	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;
3	Campaggi, distributori carburanti;
4	Stabilimenti balneari;
5	Esposizioni, autosaloni;
6	Alberghi con ristorante;
7	Alberghi senza ristorante;
8	Casa di cura e riposo;
9	Uffici, agenzie, studi professionali;
10	Banche e istituti di credito;
11	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli;
12	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze;
13	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti, parrucchieri;
14	Carrozzerie, autofficine, elettrauto;

2.7. **Classificazione dei locali ed aree:** agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. 507/1993, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie, secondo il loro uso e destinazione:

Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni e di richiedere la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Per le riduzioni previste ai punti a) e b) le domande, debitamente documentate, devono essere vagliate dal competente ufficio tributi o equivalente, per valutare l'effettivo vantaggio per il servizio stesso. Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma del punto precedente.

Sono esonerate, ai fini della riscossione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aree scoperte diverse da quelle previste dal punto 2.2 del presente articolo.

a) I locali ed aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

b) I locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento; le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo.

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

c) per le abitazioni o altri locali situati nelle zone di estensione del servizio di raccolta, fuori dal perimetro abitato, site a distanza non superiore a quella prevista alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 17, il Consiglio Comunale può prevedere una riduzione della tassa in percentuale compresa tra il 20 ed il 40 per cento;

riduzione di tariffa de 20%).

In occasione di iscrizioni o cancellazioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali competenti sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma

si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale. ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia o dal rappresentante legale o negoziante. Della presentazione è rilasciata dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione. La od effettiva, i dati identificativi e residenza del rappresentante legali, denominazione, o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale immobiliare a disposizione; per i soggetti diversi dalle persone fisiche la componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti passivi; in particolare dovranno essere specificati: per le persone fisiche dell'occupazione o detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti ed aree denunciate e le loro ripartizioni interne, la data d'inizio ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali nelle forme di cui al comma precedente. La denuncia deve contenere l'esatta di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, valida anche per gli anni successivi; in caso di variazione della condizione su appositi modelli messi a disposizione dal comune stesso. La denuncia è dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta di presentare al comune, entro il venti gennaio successivo all'inizio

### 3. Denunce - accertamento - riscossione

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla accessori. Sono previste le seguenti esenzioni e/o riduzioni: esenzione per dell'occupazione abusiva e recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed fatto, la tassa che non risulta versata all'atto dell'accertamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia. In caso di occupazione di le modalità previste dall'art. 50 del D.Lgs. 507/1993; il pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento per attività alla produzione di rifiuti, maggiorata del 70%. Il pagamento categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili in base alla tariffa rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla un anno solare, anche se ricorrente. La misura della tariffa è determinata in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di è istituita nel Comune di Bata e Latina la tassa di smaltimento da applicare pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree solidi urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza **2.8. Tassa giornaliera:** per il servizio di smaltimento dei rifiuti

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

22	Discoteche, night club;
21	Ortofrutta, peschiere, fiori e piante;
20	Plurilicenze alimentari e/o miste;
19	generi alimentari;
18	Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
17	Bar, caffè, pasticcerie;
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie;
15	Attività artigianali di produzione beni specifici;
	Attività industriali con capannoni di produzione;



1. A decorrere dal termine stabilito dal Decreto Legislativo 5/2/1997, n. 22 e dal D.P.R. 27/4/1999, n. 158, viene soppressa la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993.

a) i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dal Comune mediante l'istituzione di una tariffa;

b) la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale;

c) la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dei relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

d) la tariffa viene calcolata sulla base di quanto dettato dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, con cui è stato approvato il regolamento recante

#### Art. 59 - Tariffa - Istituzione, elementi ed applicazione

4.1. Disposizioni transitorie: le disposizioni di cui al presente regolamento sono applicabili a partire dal primo gennaio successivo alla data di entrata in vigore dello stesso. La classificazione delle categorie tassabili, nonché la determinazione delle tariffe e dei criteri di commisurazione del tributo di cui all'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, saranno oggetto di specifiche deliberazioni da adottare entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia, per l'applicazione nell'anno solare successivo.

#### 4) Disposizioni finali.

3.6. Contenzioso: il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, ai sensi del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546, deve essere proposto alla commissione tributaria provinciale competente entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

3.5. Sanzioni: per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993, come sostituito dall'articolo 12 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 473 e successive modifiche ed integrazioni.

a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassate, è disposto dal servizio tributario entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del D.Lgs. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo. In ogni altro caso per lo sgravio o rimborso di somme non dovute, il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal comune entro 90 giorni dalla domanda. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del tasso ufficiale di sconto semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

e) la tariffa di riferimento è articolata per fasce di utenza e territoriali;

f) la tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonchè per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 22/97;

g) la tariffa è determinata dal Comune, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio;

h) la tariffa è applicata dal gestore nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare;

i) nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori. E' altresì assicurata la gradualità degli adeguamenti derivanti dalla applicazione del presente decreto;

j) per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato;

k) l'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni che risultino utili ai fini dell'organizzazione

l) la tariffa è riscalata dal soggetto che gestisce il servizio;

m) sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostra di aver

avuto al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

L'applicazione della tariffa in base alla tariffa di riferimento elaborata con i parametri del metodo normalizzato di cui al regolamento approvato con D.P.R. 27/4/1999, n. 158, viene disciplinata da specifica deliberazione consiliare.

#### TITOLO V RAPPORTI CON L'UTENZA E ASSOCIAZIONI

Art. 60 - Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato

1. Il Servizio, nel promuovere la raccolta differenziata, si avvale anche delle associazioni ambientaliste operanti nel territorio comunale e delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro di cui all' art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

2. Le associazioni e le organizzazioni di cui al precedente comma possono, in accordo con il Comune e il gestore del servizio, contribuire alla raccolta di frazioni di rifiuti urbani nonchè organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti rivolte in particolare modo alla raccolta differenziata e in generale alla tutela ambientale.

Art. 61 - Il riconoscimento e l'autorizzazione

1. Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle associazioni che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.

2. Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata è che le associazioni di cui al comma 1 concordino con il Comune territorialmente competente gli ambiti cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento.

- frazione secca (carta, cartone, plastica)
- vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi
- alluminio in forma di lattine per liquidi
- metalli
- rifiuti ingombranti di origine domestica
- si fa espresso divieto di raccolta di:
- frazione umida dei rifiuti urbani

1. Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche di materiali presenti nei rifiuti urbani:

#### Art. 63 - Condizioni operative

4. Le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende affidabili che operano nel campo del riciclaggio dei materiali.

3. Le associazioni di volontariato dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata, intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.

2. Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare sul suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione comunale; in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettate le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità e all'occupazione di suolo pubblico.

- arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
- evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;
- osservare le vigenti norme di sicurezza, valide per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
- garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti;
- non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana.

1. I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico-sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino; in particolare nell'espletamento delle attività dovranno:

#### Art. 62 - Principi gestionali e requisiti

4. A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione, che riguardino ambiti similari della raccolta differenziata, si procederà a selezioni secondo criteri di priorità della richiesta evitando, comunque, di determinare situazioni di concorrenza.

3. Le associazioni di cui al comma 1 vengono autorizzate senza pregiudizio di carattere religioso o politico, stabilendo ambiti e modalità d'intervento, purché non in concorrenza con analoghi servizi gestiti dal pubblico servizio.

2. I rendiconti di cui al comma 1 sono accompagnati da una valutazione economica dei costi sostenuti per le attività di raccolta differenziata, dei ricavi derivanti dalla vendita o dall'utilizzo diretto delle materie e dell'energia recuperate, compresa una valutazione comparativa rispetto ai

1. I Comuni trasmettono alla Regione e alla Provincia, entro il 28 febbraio di ciascun anno, un rendiconto predisposto dal gestore del servizio dei risultati conseguiti tramite il servizio di raccolta differenziata specificando per ciascuna frazione i quantitativi raccolti, le modalità con cui è svolto il servizio, le quantità e i valori medi dei prezzi di collocamento delle materie recuperate.

#### Art. 66 - Risultati e divulgazione dei risultati

2. Tutte le scuole potranno essere sgravate dalla tassa a condizione che i fondi ottenuti siano utilizzati per l'educazione ambientale.

Comune, ottenuto dalla raccolta differenziata.

c) sgravi sulla tassa rifiuti: commisurati al beneficio effettivo, per il lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa;

b) premi materiali: da distribuirsi in occasioni di particolari campagne di iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;

a) attestati di benemerita: saranno conferiti ogni anno, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative di benemerita: saranno conferiti ogni anno, sulla base dei rendiconti differenziati dei rifiuti urbani e assimilati con:

1. Il Comune incentiverà le persone, le associazioni, le aziende, le scuole che si siano particolarmente distinte nel favorire le iniziative delle

#### Art. 65 - Incentivi

1. Per una migliore gestione dei rifiuti il Comune e il gestore del servizio adottano ogni misura atta al coinvolgimento attivo degli utenti in tutte le fasi della gestione stessa.

#### Art. 64 - Coinvolgimento degli utenti

5. Della raccolta differenziata e conseguente recupero di rifiuti da parte di associazioni di volontariato, non si potrà tenere conto per la concessione di agevolazioni ed incentivi agli utenti con riguardo alla tassa sui rifiuti.

4. Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale dell'attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio; dovranno, inoltre, certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riciclate.

3. Per le attività di raccolta differenziata e per le attività conseguenti (stoccaggio provvisorio, trattamento) le associazioni di volontariato, ancorché autorizzate dal Comune, sono tenute a munirsi delle autorizzazioni di legge.

2. Le iniziative delle associazioni di volontariato non dovranno, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi comunali.

- verde da giardino
- rifiuti urbani pericolosi
- rifiuti speciali assimilati
- oli e batterie auto

4. I risultati sono comunicati alla Provincia e all'Ambito ottimale novembre 1993, n° 470.
3. Per la verifica dei risultati e della gestione complessiva del servizio, il Comune usufruisce del servizio di controllo interno (o nucleo di valutazione), istituito ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n° 29, come sostituito dall'art. 6 del Decreto Legislativo 18 novembre 1993, n° 470.
2. Con l'indicazione degli standard di cui al comma precedente sono indicati anche i metodi per la comparazione tra obiettivi e risultati e gli indici per la loro verifica:
3. Per la verifica dei risultati e della gestione complessiva del servizio, il Comune usufruisce del servizio di controllo interno (o nucleo di valutazione), istituito ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n° 29, come sostituito dall'art. 6 del Decreto Legislativo 18 novembre 1993, n° 470.
2. Con l'indicazione degli standard di cui al comma precedente sono indicati anche i metodi per la comparazione tra obiettivi e risultati e gli indici per la loro verifica:
1. Gli standard generali e specifici di qualità e quantità del servizio sono stabiliti dal Consiglio Comunale sulla base delle indicazioni date dalla Regione e dalla Provincia e dei principi indicati agli articoli 2, 3, 4, 5, e dei seguenti fattori:
- a) Continuità e regolarità nell'erogazione del servizio;  
 b) Completezza e accessibilità dell'informazione all'utente;  
 c) Termine massimo di risposta ai reclami;  
 d) Sicurezza degli impianti;  
 e) Rumorosità dei mezzi impiegati;  
 f) Numero del personale addetto;  
 g) Conformazione urbanistica e orografica delle zone interessate dal servizio;  
 h) Caratteristiche delle zone industriali e artigianali;  
 i) Densità media della popolazione;  
 j) Densità media di uffici e servizi;  
 k) Eventuali altri, in corrispondenza delle caratteristiche peculiari del Comune.
1. La gestione del servizio di nettezza urbana si conforma ai seguenti principi:
- Art. 67 - **Principi fondamentali**
- a) Essere ispirata al principio di uguaglianza del diritto dei cittadini;  
 b) Garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;  
 c) Ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;  
 d) Garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;  
 e) Garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio, ai sensi del Capo III della legge 8 giugno 1990, n° 142 e della legge 7 agosto 1990, n° 241.
- Art. 68 - **Standard di qualità**
1. Gli standard generali e specifici di qualità e quantità del servizio sono stabiliti dal Consiglio Comunale sulla base delle indicazioni date dalla Regione e dalla Provincia e dei principi indicati agli articoli 2, 3, 4, 5, e dei seguenti fattori:
- a) Continuità e regolarità nell'erogazione del servizio;  
 b) Completezza e accessibilità dell'informazione all'utente;  
 c) Termine massimo di risposta ai reclami;  
 d) Sicurezza degli impianti;  
 e) Rumorosità dei mezzi impiegati;  
 f) Numero del personale addetto;  
 g) Conformazione urbanistica e orografica delle zone interessate dal servizio;  
 h) Caratteristiche delle zone industriali e artigianali;  
 i) Densità media della popolazione;  
 j) Densità media di uffici e servizi;  
 k) Eventuali altri, in corrispondenza delle caratteristiche peculiari del Comune.
3. I Comuni danno informazioni ai cittadini, nelle forme opportune, dei risultati quantitativi ed economici della differenziata, dei dati consuntivi e il miglioramento delle condizioni ambientali locali.
3. I Comuni danno informazioni ai cittadini, nelle forme opportune, dei risultati quantitativi ed economici della differenziata, dei dati consuntivi e il miglioramento delle condizioni ambientali locali.
- TITOLO VI**  
**GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. I soggetti affidatari dell'intero o di parte del servizio debbono essere enti o imprese specializzate nella gestione dei rifiuti ed iscritte all'Albo

#### Art. 71 - Gestione del servizio tramite il gestore del servizio

- a) Eventuale deposito temporaneo nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti;
  - b) Conferimento da parte del produttore e del detentore secondo le modalità definite dal presente regolamento;
  - c) Raccolta in contenitori entro i limiti della zona di raccolta servita, così come indicate nel titolo II e III del presente regolamento;
  - d) Spazzamento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche, nei cimiteri, nei mercati e in ogni altro luogo stabilito dal I titolo del presente regolamento;
  - e) Trasporto effettuato con idonei automezzi in osservanza alle norme igienico-sanitarie vigenti;
  - f) Smaltimento, riutilizzo, riciclo e recupero come previsto dal D.Lgs. 22/97.
3. La gestione dei rifiuti è costituita dalle seguenti attività:
2. Il gestore del servizio è tenuto a fornire al Comune tutte le informazioni sull'attività di smaltimento dei rifiuti di propria competenza per il successivo inoltramento alla Provincia ed alla Regione.
  1. Le attività di gestione dei rifiuti vengono esplicitate dal Comune mediante il gestore del servizio.

#### Art. 70 - Forme di gestione

4. Il Comune, anche tramite campionamenti statistici, provvede periodicamente a raccogliere i giudizi e le proposte dei cittadini riguardo la qualità del servizio di gestione dei rifiuti e a informare di tali risultati la Provincia e i cittadini.
3. Il Comune, di concerto con il gestore del servizio, anche con l'apporto del corpo delle GFV, nonché delle associazioni ambientaliste e culturali, della scuola e di esperti interni ed esterni, attua programmi di educazione e di comunicazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti e in generale della conservazione dell'ambiente.
2. La struttura organizzativa e l'ufficio di cui al comma precedente ricevono i reclami e le proposte dei cittadini, provvedendo entro 30 giorni a fornire risposta al richiedente ovvero consegnando tempestivamente agli uffici competenti le segnalazioni ricevute.
1. Il servizio garantisce la più ampia e immediata informazione agli utenti tramite la struttura organizzativa responsabile del servizio e tramite l'ufficio per le relazioni con il pubblico, istituito ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, sostituito dall'art. 7 del Decreto Legislativo 23 dicembre 1993, n° 546.

#### Art. 69 - Informazioni e comunicazioni all'utente

5. Gli standard sono aggiornati di regola entro il mese di luglio di ogni anno, anche sulla base delle indicazioni contenute nella relazione consuntiva predisposta dalla Giunta Comunale entro il 30 giugno.

2. Ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente regolamento deve intendersi abrogata.

1. Il presente regolamento, dopo le approvazioni di legge e pubblicazione all'albo Pretorio del Comune per 60 giorni consecutivi, ai sensi delle norme contenute nel vigente T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, entra immediatamente in vigore.

#### Art. 75 - Efficacia del presente regolamento

3. Le sanzioni amministrative aggrivate sono stabilite negli ammontari minimi e massimi con apposita delibera della Giunta Comunale, rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n° 689 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che comunque costituiscono degrado dell'ambiente, provvede il Corpo di Polizia Municipale.

#### Art. 74 - Accertamenti

3. Restano salve le competenze del Comune in riferimento all'art. 21 del D.Lgs. 22/97.

2. Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle AA.SS.LL., e della vigilanza ambientale svolta dall'ARPA.

1. In attuazione al disposto del D.P.R. n° 616 del 24/7/1997, art. 104, comma 2 e dalla Legge 142/90, nonché dall'art. 20 del D.Lgs. 22/97, le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

#### Art. 73 - Controlli

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme vigenti nonché quanto previsto dai regolamenti comunali.

#### Art. 72 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

### VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

#### TITOLO VII

3. Ogni altro profilo dei rapporti tra i Comuni e gestore del servizio sono regolati da specifico contratto di Servizio.

2. L'obbligo del rispetto dei principi fondamentali e degli standards fissati ai sensi dei precedenti articoli 62, 63, 64.

Legge 29 ottobre 1987, n° 441.  
all'art. 10 del D.L. 31 agosto 1987, n° 361, convertito con modificazioni in nazionale delle Imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui

Riferimenti	Violazione	Sanzione editoriale		Autoria competente all'ingiunzione
		Min.	Max.	
Art. 14, commi 1, 2, 5, Art. 43 comma 2, Art. 44 comma 1, D.Lgs. 22/97	Chiunque abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nella acque superficiali o sotterranee.	200.000	1.200.000	Comune
Art. 11 comma 3 D.Lgs. 22/97	Mancata comunicazione annuale della quantità e qualità di rifiuti prodotti	5.000.000	30.000.000	Provincia
Art. 12 comma 1 D.Lgs. 22/97	Mancata o incompleta tenuta del registro rifiuti pericolosi	30.000.000	180.000.000	Provincia
	Nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da 1 mese ad 1 anno della carica sociale del responsabile dell'infrazione e dell'amministratore	60.000.000		
Art. 12 comma 4 D.Lgs. 22/97	Compilazione incompleta del registro ma tale da permettere la ricostruzione delle informazioni dovute	500.000	3.000.000	Provincia
Art. 12 comma 1 D.Lgs. 22/97	Mancata o incompleta tenuta del registro dei rifiuti o mancato invio alle autorità competenti dei registri	5.000.000	30.000.000	Provincia
Art. 15 D.Lgs. 22/97	Mancata osservazione o mancato invio alle autorità competenti dei formulari di identificazione.	500.000	3.000.000	Provincia
Art. 15 Art. 52 comma 3 D.Lgs. 22/97	Trasporti di rifiuti senza formulari di identificazione o indicazione di dati incompleti o inesatti	3.000.000	18.000.000	Provincia
Art. 38 comma 3 Art. 40 e Art. 54 D.Lgs. 22/97	Produttori di imballaggi che non provvedono alla gestione degli stessi, non si iscrivono al consorzio né adottano un proprio sistema cauzionale	15.000.000	90.000.000	Provincia
Art. 38 comma 4 Art. 54 D.Lgs. 22/97	Utilizzatori che non ritirano gratuitamente gli imballaggi usati secondari e terziari ed i rifiuti di imballaggi secondari e terziari nonché a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato	15.000.000	90.000.000	Provincia

Sistema sanzionatorio

Art. 76

Autorità competente all'ingunzione	Oblazione in via breve	Sanzione editoriale		Violazione	Riferimenti
		Min.	Max.		
Provincia	20.000.000	60.000.000	10.000.000	Divieto di smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero del rifiuto di imballaggio	Art. 43 comma 1 Art. 54 comma 2 D.Lgs. 22/97
Provincia	20.000.000	60.000.000	10.000.000	Divieto di immettere sul mercato imballaggi o componenti di imballaggi (ad eccezione di quelli interamente in cristallo) con livelli di concentrazione di alcuni metalli superiori a quanto indicato nell'art. 43, comma 4, del D.Lgs. 22/97	Art. 43 comma 4 Art. 54 comma 2 D.Lgs. 22/97
Provincia	10.000.000	30.000.000	5.000.000	Divieto di commercializzazione di imballaggi non conformi agli standard europei	Art. 43 comma 3 Art. 54 comma 3 D.Lgs. 22/97
Provincia	10.000.000	30.000.000	5.000.000	Effettuazione di deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi con violazione degli obblighi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 22/97 per quantitativi non superiori a 200 litri	Art. 45 Art. 51 comma 6 D.Lgs. 22/97

Le violazioni penali

Riferimenti	Violazione	Sanzione	Autorità competente
D.Lgs. 22/97 Art. 50 comma 2.	Mancata ottemperanza dell'ordinanza sindacale di cui all'art. 14, comma 3, ovvero non procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, ovvero separare, anche in maniera accidentale, i limiti di accettabilità di contaminazione dei suoi stabiliti con Decreto Interministeriale	Arresto fino ad un anno (è ammessa la sospensione condizionale della pena subordinatamente alla esecuzione o di quanto previsto dall'ordinanza o nell'obbligo non eseguito)	Il reato è di competenza pretorile
D.Lgs. 22/97 Art. 51 comma 1.	Chiunque effettua l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in assenza delle autorizzazioni o comunicazioni di cui agli articoli dal 27 al 33	anno ed ammenda da L. 5 milioni a L. 50 milioni in caso di rifiuti pericolosi arresto da sei mesi ad un anno ed ammenda da L. 5 milioni a L. 50 milioni in caso di rifiuti non pericolosi	Il reato è di competenza pretorile
D.Lgs. 22/97 Art. 51 comma 2.	Titolari di imprese o responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti in violazione dell'art. 14, commi 1 e 2, ovvero effettuano l'attività di gestione dei rifiuti in assenza delle autorizzazioni o iscrizioni di cui agli articoli da 27 a 33.	arresto da tre mesi ad un anno ed ammenda da L. 5 milioni a L. 50 milioni in caso di rifiuti non pericolosi	Il reato è di competenza pretorile
D.Lgs. 22/97 Art. 51 comma 3.	Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata	anni ed ammenda da L. 5 milioni a L. 50 milioni in caso di rifiuti non pericolosi arresto da uno a tre anni ed ammenda da L. 10 milioni a L. 100 milioni in caso di rifiuti pericolosi Pena accessoria: alla sentenza di condanna consegue la confisca dell'area sulla quale è stata realizzata la discarica abusiva, se di proprietà dell'autore o del compartecipe del reato.	Il reato è di competenza pretorile
D.Lgs. 22/97 Art. 51 comma 4.	Effettuazione di una delle attività di gestione dei rifiuti in violazione delle prescrizioni previste dalle autorizzazioni, ovvero per l'inosservanza dei requisiti richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni	Le pene di cui alle violazioni ai commi 1, 2, e 3 sono ridotte della metà	Il reato è di competenza pretorile
D.Lgs. 22/97 Art. 51 comma 5.	Effettuare una miscelazione non consentita di rifiuti, ovvero non procedere alla separazione dei rifiuti miscelati	arresto da sei mesi a due anni ed ammenda da L. 5 milioni a L. 50 milioni	Il reato è di competenza pretorile
D.Lgs. 22/97 Art. 51 comma 6.	Effettuare il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 45 per quantitativi superiori a 200 litri	arresto da tre mesi ad un anno ed ammenda da L. 5 milioni a L. 50 milioni	Il reato è di competenza pretorile
Art. 53 comma 1 in relazione agli allegati II - III - IV della direttiva CEE n. 259/93 D.Lgs. 22/97	Effettuare traffico illecito di rifiuti	Ammenda da L. 3 milioni a 50 milioni e arresto fino a due anni. Pena aumentata in caso di rifiuti pericolosi. Pena accessoria: è prevista la confisca obbligatoria dei veicoli adibiti al trasporto.	Il reato è di competenza pretorile

IL SINDACO  
GABRIELE DI CERBO

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. SSA ROSA VALENTINO

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce ad ogni effetto le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia. Lo stesso deve ritenersi automaticamente adeguato, anche se non materialmente, a disposizioni di legge che dovessero essere emanate dagli Organi preposti qualora le stesse siano modificative, integrative o in contrasto con quelle previste nel presente regolamento.

#### Art. 79 - Disposizioni finali

3. Qualora vi siano nuclei familiari di lingue non italiane verranno predisposte delle versioni del presente regolamento nelle lingue maggiormente conosciute ovvero quelle ove si riscontra la maggior presenza straniera nel territorio comunale e tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Il gestore del servizio, di concerto col Comune, provvederà alla campagna conoscitiva e pubblicitaria necessaria alla corretta applicazione del presente regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n° 241, sarà a disposizione presso l'Amministrazione Comunale e periodicamente, attraverso le forme ritenute opportune, verranno ricordati ai cittadini i principali obblighi comportamentali.

#### Art. 78 - Pubblicità del regolamento

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, nonché per la classificazione dei rifiuti e per le operazioni di smaltimento degli stessi, si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 22/1997 e suoi allegati, nel Capo III del D.Lgs 15 novembre 1993, n° 507 e sue successive modifiche ed integrazioni, ed alle direttive europee emanate o da emanare in materia, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

#### Art. 77 - Rinvio ad altre disposizioni

### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### TITOLO VIII